



STATUTO ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI ONLUS

Art. 1) Costituzione e denominazione

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "ANIMALISTI ITALIANI ONLUS".

L'Associazione – agli effetti fiscali – assume qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede Legale in Roma, Via Marco Valerio Corvo nr. 130, C.A.P. 00174 – e sede Amministrativa in Lanciano (CH), Via Don Minzoni nr. 28, C.A.P. 66034.

Art.3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4) Oggetto e scopo

1. L'Associazione persegue finalità di tutela e promozione dei diritti degli animali, dell'uomo, della natura e dell'ambiente per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- premesso che gli animali sono esseri senzienti, capaci di soffrire, provare dolore e piacere, amare e comunicare, che hanno valore in sé e non in quanto utili agli interessi dell'uomo, un valore autonomo che li rende soggetti morali portatori di diritti da tutelare;
- premesso altresì che gli animali vengono utilizzati senza alcuna considerazione poiché considerati esseri inferiori, oggetti, mezzi a disposizione dell'uomo, incapaci di ragionare ovvero, non coscienti, solo perché non hanno uguale capacità di parola dell'uomo, facendo derivare da queste considerazioni quel particolare fenomeno denominato "specismo", indifendibile ed antiscientifico fondato sui principi della discriminazione in base alla specie (quella umana superiore a quella animale) che è parente stretta della discriminazione in base alla razza (la bianca superiore alle altre) e al genere (quello maschile superiore a quello femminile), la cui applicazione conduce ad una logica che individua in ogni occasione e/o campo di applicazione un essere superiore ed uno inferiore, portando quindi a giustificare le più svariate forme di sopraffazione che "l'animale umano" ha praticato e pratica nei confronti e a danno dei propri simili e non, quali lo schiavismo, lo sfruttamento del più debole, lo sterminio delle minoranze etniche;

- considerato quindi, che sussistono dei doveri dell'uomo verso gli animali non umani, e non solo nei confronti dei propri simili, che non possono e non devono limitarsi alla sola *pietas*;

L'Associazione "Animalisti Italiani Onlus" ha come obiettivo il superamento del principio che afferma ed impone la superiorità "dell'animale umano" sopra ogni altro essere vivente del pianeta terra e che autorizza l'uomo a disporre, a proprio piacimento e per proprio tornaconto, della vita di tutti gli esseri viventi, ed è quindi a favore di una cultura interspecifica e biocentrica che ponga al centro "la vita", in tutte le sue forme, nella consapevolezza della importanza della tutela della biodiversità, ampiamente intesa, quale fattore determinante per la salvaguardia della vita sulla terra.

L'Associazione "Animalisti Italiani Onlus" nasce con l'obiettivo di abolire ogni forma di violenza e sfruttamento a danno di ogni tipo di animale, umano e non umano, nonché ogni forma di discriminazione nei confronti di ogni tipo di minoranza (etnica, culturale, religiosa, di specie, ecc...).

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione adotta tutti i metodi democratici non violenti che non siano in contrasto con i principi statuari dell'associazione stessa (rapporti con i mass-media, organizzazione di manifestazioni e di altre azioni nonviolente, convegni, conferenze, presentazione di proposte di legge e disegni di legge parlamentari o di iniziativa popolare, referendum, raccolte di firme, collaborazione con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di propaganda, collaborazione con associazioni, partiti, organizzazioni sociali, culturali, animaliste, ambientaliste, del terzo settore ecc.).

L'attività principale dell'Associazione, pertanto, consiste nel:

- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, uomo-ambiente, uomo-uomo;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con Servizi ed Enti Pubblici e Privati che operano nel settore animale, ambientale, delle minoranze, a favore dei più bisognosi e degli "ultimi tra gli ultimi", siano essi "animali umani" o "animali non umani";
- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste, ambientaliste, dei diritti civili, politici e religiosi (che contraddistinguono una società democratica ed uno Stato di diritto da un regime) e per la tutela di ogni tipo di minoranza, umana e non umana;
- promuovere, disciplinare, organizzare attività, interventi e corsi di educazione e formativi in materia di tutela dei diritti degli animali, dell'ambiente e di tutte le minoranze, e non solo, umane e non umane;
- effettuare interventi nel campo dei diritti degli "animali umani" e degli "animali non umani", dell'ambiente e comunque, in generale, dei diritti civili, politici e religiosi.

2 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, tra le quali

anche: la gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici.

- 3 L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti principalmente alla tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo non solo della difesa degli animali.

Art.5) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

3. Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

A) Contributi

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi da organismi internazionali;

B) Attività istituzionali

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

C) Altri proventi

- donazioni e lasciti testamentari;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

7. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.6) **Soci**

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- fondatori
- ordinari
- onorari

2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni. Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell'Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

3. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. Perdita della qualifica di socio:

- automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa;
- per dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi. L'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

6. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

7. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale.

- 8 I soci onorari sono coloro che vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su segnalazione del consiglio direttivo.
- 9 Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dell'organo direttivo e del collegio dei revisori contabili.
10. Tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione da almeno tre anni hanno diritto di concorrere alle cariche elettive. Sussiste incompatibilità fra cariche nazionali con altre cariche nazionali ricoperte in Associazioni animaliste, ambientaliste e/o di altro genere.

Art.7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori contabili
- la Consulta Nazionale dei Delegati comunali, provinciali e regionali

Art.8) Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Associazione o che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno sei mesi.
2. L'assemblea è convocata dal presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso sulla rivista dell'Associazione o, in mancanza di esso, a mezzo lettera, almeno venti giorni prima della data stabilita e con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno tre consiglieri o da almeno un terzo degli associati o dal collegio dei revisori contabili.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

4 L'assemblea ordinaria:
 - elegge il Consiglio Direttivo;
 - elegge il Collegio dei revisori contabili;
 - determina gli eventuali compensi annuali per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori contabili;
 - approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione in conformità a quanto stabilito in materia dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei votanti.

5 L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

6 Ogni socio, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.

7 L'assemblea è presieduta dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario.

8 Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa.

9 L'assemblea ordinaria dei soci elegge, su proposta del Presidente dell'Associazione, il presidente dell'assemblea. Le candidature alle cariche elettive devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 20 soci presenti. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente entro 60 gg dall'inizio dell'Assemblea, e devono essere sottoscritte nel corso della stessa da almeno 20 soci presenti all'Assemblea. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno 20 soci presenti, si dovranno svolgere a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno sei mesi ed i soci che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno sei mesi.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 30 soci presenti.

Art.9) **Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti tra tutti gli associati aventi diritto al voto: Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e due Consiglieri. Il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-Tesoriere vengono eletti nella prima riunione utile successiva all'Assemblea;
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza del Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono bimestrali. Esse sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario-Tesoriere.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.
5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza bimestrale o quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compito di:
 - stabilire le modalità di applicazione delle delibere dell'Assemblea;
 - stabilire le quote sociali annuali;
 - approvare le proposte di modifica dello Statuto;
 - eleggere i Direttori delle Campagne Nazionali, il Direttore del settore Comunicazione, dell'Ufficio Stampa, del personale e per altri incarichi;
 - approvare la costituzione delle Delegazioni comunali, provinciali e regionali, le elezioni dei delegati comunali, provinciali e regionali o nominare i delegati comunali, provinciali e regionali su richiesta scritta;
 - eleggere il responsabile dei rapporti con le Delegazioni;
 - deliberare la revoca degli eletti o dei nominati nelle delegazioni;
 - deliberare, a maggioranza assoluta (50% + 1 dei consiglieri) lo scioglimento di una delegazione comunale, provinciale o regionaleAlle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto: i Delegati, gli eletti nel Collegio dei Revisori Contabili ed i Direttori.

Art.10) Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere.

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

3. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del Consiglio e del libro degli associati.

Art.11) Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

2. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.

3. I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; in caso di cessazione di uno o due membri effettivi (per dimissioni scritte indirizzate all'assemblea dei soci o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi) subentrano automaticamente i supplenti. L'assemblea dovrà provvedere alla reintegrazione del collegio dei revisori nella prima riunione successiva alla detta cessazione.

4. I revisori controllano l'amministrazione, la contabilità, la consistenza di cassa, la tenuta dei libri dell'Associazione, danno pareri sul bilancio del quale controllano la rispondenza alla contabilità.

5. I revisori contabili partecipano alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri senza diritto di voto.

Art.12) Delegazioni comunali, provinciali e regionali

Le delegazioni comunali sono costituite da almeno 30 iscritti; le delegazioni provinciali da almeno 50 iscritti e le delegazioni regionali da almeno 200 iscritti.

Le delegazioni sono autonome per tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività locali e la gestione delle somme raccolte per autofinanziamento; dovranno far pervenire semestralmente alla sede nazionale copia del bilancio; hanno diritto al 40% delle quote di iscrizione e rinnovo relative al loro territorio.

I Delegati comunali, provinciali e regionali sono legalmente responsabili degli atti della delegazione stessa, e rappresentano l'Associazione nei rapporti con le realtà e le Istituzioni Locali.

I Delegati comunali, provinciali e regionali, con apposito documento predisposto dai legali dell'Associazione e dai Delegati personalmente sottoscritto, assumono ogni tipo di responsabilità, civile e/o penale, per qualsivoglia controversia legale dovesse insorgere in seguito ad attività promossa dagli stessi (manifestazioni, banchetti informativi, azioni dimostrative, ecc...) esonerando da ogni tipo di responsabilità (e/o rappresentatività in giudizio) il Legale rappresentante dell'Associazione.

Art.13) Consulta Nazionale dei Delegati comunali, provinciali e regionali

La Consulta Nazionale è formata dai Responsabili delle Delegazioni Regionali e dai Responsabili delle Delegazioni locali. Si riunisce di norma una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un consigliere direttivo nazionale.

14) Rappresentanti locali

I Rappresentanti Locali sono istituiti almeno nel primo anno di attività nelle città in cui non sia già stata istituita una delegazione. I rappresentanti locali rappresentano l'associazione Animalisti Italiani Onlus nella propria città, provincia o Regione ma non hanno diritto alle quote di iscrizione e rinnovo né hanno obblighi di bilancio o di raccolta fondi.

Per i Rappresentanti Locali valgono le stesse considerazioni espresse all'art.12 del presente Statuto in materia di assunzione di responsabilità civile e/o penale.

Art.15) Emolumenti degli organi amministrativi e di controllo

Ai componenti del Consiglio Direttivo e a quelli del Collegio dei Revisori potrà essere corrisposto un compenso annuo non superiore ai massimi previsti dall'art. 10 sesto comma lettera C del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460.

Art.16) Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e deve sottoporre alla loro approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

3. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.17) Avanzi di Gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.18) Articolazione dell'Associazione

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni simili o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni internazionali e nazionali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.19) Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni simili che operino nel campo della tutela degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Roma.

Norma transitoria

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al testo dello statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dalla normativa vigente in materia, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.